

**Allegato "B" all'atto repertorio n.1926/1570**

**STATUTO DELLA**

**"FONDAZIONE LA COLLINA ETS"**

**PREMESSA**

La Fondazione "La Collina" nasce per dare compimento e continuità all'opera iniziata da Rina e Guglielmo Giordanelli che, all'inizio degli anni '60, accogliendo la pressante esortazione di Madre Speranza di Gesù, fondatrice della Famiglia religiosa dell'Amore Misericordioso e del Santuario di Collevaleza, intraprendono il cammino per la realizzazione di questo progetto, benedetto anche da Padre Pio nel gennaio 1966; progetto al quale hanno dedicato tutta la loro vita fino all'ultimo respiro.

Persone di elevate qualità umane, a seguito dell'incontro con Padre Pio accolgono convintamente l'annuncio del Vangelo abbracciando la spiritualità di San Francesco, unendo così alle loro doti di onesta, integrità e rettitudine, uno spirito umile e distaccato dalle ricchezze, che caratterizzerà anche lo svolgimento della loro attività professionale.

Nell'agosto del 1963 emettono la professione come terziari francescani di fronte a Padre Pio.

La misericordia di cui fanno esperienza a San Giovanni Rotondo, diviene poi, grazie all'incontro con Madre Speranza, confidenza quotidiana con l'Amore Misericordioso, del quale lei ha saputo mostrare loro il volto.

Facendo tesoro della loro testimonianza, del bene che hanno compiuto e dell'eredità spirituale che hanno trasmesso, chi sarà chiamato a dare continuità a questo progetto dovrà condividere i principi che lo hanno ispirato, seguendo l'esempio e lo stile di Madre Speranza: una vita che si fa servizio umile, misericordioso e accogliente, che tutto fa con Amore e per Amore.

"Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i vostri piedi, anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni gli altri. Vi ho dato infatti l'esempio perché come ho fatto io facciate anche voi" (Gv 13, 14-15)

Chi guiderà questa Fondazione dovrà essere perciò capace di mettersi al servizio delle persone più fragili, accostandosi alle sofferenze umane con vera carità, facendosi compagno di viaggio, presenza benefica, raggio di speranza per quanti sono attraversati dalla sofferenza.

Per questo il Collegio dei Fondatori dovrà garantire una assidua formazione umana e spirituale per tutte

le persone che a vario titolo e con i diversi compiti opereranno nella Fondazione; per ravvivare costantemente le motivazioni del servizio e rileggerle sempre alla luce delle ispirazioni e degli insegnamenti che hanno dato vita alla Fondazione stessa.

"Facciamo in modo che in queste mura, sorte e affidate a noi dalla Misericordia di Dio, trovino tutti ristoro, conforto e amore."

(Rina Giordanelli)

La presente Premessa è parte integrante dello statuto.

## **TITOLO I**

### **DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO, ATTIVITA' E DURATA**

#### **ART. 1) DENOMINAZIONE**

Ai sensi degli artt. 4 ss. e, in particolare degli artt. 20 ss. del d.lgs. n. 117 del 2017, è costituita una fondazione sotto la denominazione

**"FONDAZIONE LA COLLINA ETS".**

#### **ART. 2) SEDE**

La sede della fondazione è stabilita in Comune di Todi, con indirizzo, in frazione Collevaenza 117.

#### **ART. 3) SCOPO E ATTIVITÀ**

Lo scopo della fondazione è quello di essere al servizio della Vita prendendosi cura delle Persone

soprattutto nei momenti di fragilità, di solitudine,  
di malattia.

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 117 del  
2017, la fondazione persegue, senza scopo di lucro,  
finalità civiche, solidaristiche e di utilità  
sociale.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 117 del  
2017, per il perseguimento delle suddette finalità,  
la fondazione esercita, in via esclusiva o  
principale, le seguenti attività di interesse  
generale:

- organizzazione e gestione di attività turistiche  
ricettive di interesse sociale, culturale o  
religioso;

- educazione, istruzione e formazione professionale,  
ai sensi della l. n. 53 del 2003, nonché le attività  
culturali di interesse sociale con finalità  
educativa;

- organizzazione e gestione di attività culturali,  
artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse  
attività, anche editoriali, di promozione e  
diffusione della cultura e della pratica del  
volontariato e delle attività di interesse generale  
di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 117 del 2017.

Inoltre, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 117 del 2017, la fondazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto a quelle sopra indicate, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale. La loro individuazione è operata dall'organo direttivo.

Ai sensi degli artt. 17 ss. del d.lgs. n. 117 del 2017, la fondazione, nello svolgimento della propria attività, può avvalersi delle prestazioni lavorative di volontari.

#### **ART. 4) DURATA**

La fondazione ha durata a tempo indeterminato.

## **TITOLO II**

### **PATRIMONIO**

#### **ART. 5) PATRIMONIO**

Il patrimonio iniziale della fondazione è fissato in Euro 30.000,00 (trentamila).

Ai sensi dell'art. 22, comma 5, del d.lgs. n. 117 del 2017, quando risulta che il patrimonio minimo è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo direttivo, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione della fondazione, la

prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, ovvero la fusione, ove consentita.

Ai sensi dell'art. 8, commi 1,s del d.lgs. n. 117 del 2017, il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai sensi dell'art. 7, comma 1, del d.lgs. n. 117 del 2017, al fine di finanziare la propria attività di interesse generale, la fondazione può porre in essere attività o iniziative anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

Inoltre, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7, comma 2, del d.lgs. n. 117 del 2017, la fondazione può realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico.

### **TITOLO III**

#### **DIREZIONE E CONTROLLO**

##### **ART. 6) ORGANI DELLA FONDAZIONE**

Sono organi della Fondazione:

- Il Collegio dei Fondatori

- Il Consiglio Direttivo;

- Il Presidente del Consiglio direttivo;

- Il Segretario generale, ove nominato;

- L'Organo di Controllo;

- La Famiglia della Collina

#### **ART. 7) IL COLLEGIO DEI FONDATORI**

E' costituito dai 4 fondatori, che restano in carica a vita, e da altri componenti, fino a un massimo di 4, se nominati dai fondatori, scelti tra persone fisiche o giuridiche che, condividendo le finalità della fondazione, garantiscano la continuità nel perseguimento delle stesse, secondo le indicazioni esposte nella premessa.

I componenti del collegio che non sono fondatori restano in Carica 5 anni e possono essere riconfermati.

In caso di rinuncia o decesso di uno dei fondatori, gli altri fondatori nominano il nuovo componente a maggioranza tenendo conto delle eventuali indicazioni del fondatore uscente.

Il componente nominato al posto di uno dei fondatori assumerà la qualifica di fondatore partecipante e a lui sono attribuite prerogative uguali a quelle dei fondatori, compresa la durata della carica a vita.

I componenti del Collegio dei Fondatori possono essere nominati membri del consiglio direttivo.

Il Presidente del Collegio dei Fondatori è il Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Fondatori:

- nomina il Consiglio Direttivo, il Presidente e il Vice Presidente;

- vigila sul rispetto degli scopi della fondazione e sulla condivisione e il rispetto dei principi che hanno ispirato la Sua costituzione;

- promuove la formazione umana e spirituale di tutti i componenti che a vario titolo sono impegnati negli organismi della fondazione;

- si riunisce almeno una volta l'anno e comunque ogni volta che venga richiesto da almeno due fondatori;

- ha il compito di modificare o adeguare lo statuto;

- approva il bilancio;

- nomina l'organo di controllo;

- nomina i membri della Famiglia della Collina.

Il Collegio dei Fondatori è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera, in prima convocazione, con il voto favorevole della Maggioranza dei membri del Collegio, in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.



In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Collegio dei Fondatori può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente o in subordine dalla persona designata dalla maggioranza dei presenti.

#### **ART. 8) IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

La fondazione è amministrata da un consiglio direttivo composto da un minimo di tre a un massimo di sette membri, secondo il numero determinato al momento della nomina.

Possono essere nominati membri dell'Organo Direttivo anche persone giuridiche.

L'organo direttivo resta in carica per tre esercizi ed rieleggibile.

In ogni caso, la cessazione dalla carica per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo direttivo è ricostituito.

I membri dell'Organo Direttivo vengono meno alla propria carica in caso di:

- rinuncia;

- morte, interdizione, inabilitazione e sottoposizione ad amministrazione di sostegno;

- estinzione della fondazione, fermo restando che, in tal caso, salvo quanto previsto all'art. 29 cod. civ., l'organo direttivo conserva il potere di compiere gli affari urgenti fino a che siano presi i provvedimenti necessari per la liquidazione.

L'amministratore che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta all'organo direttivo e al Collegio dei Fondatori.

In tutti i casi in cui non possano trovare applicazione le suddette modalità di nomina e sostituzione dell'organo direttivo, alle stesse provvede l'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) ai sensi dell'art. 90 del d.lgs. n. 117 del 2017.

#### **ART. 9) POTERI DELL'ORGANO DIRETTIVO**

L'organo direttivo è investito di tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria della fondazione e ha la facoltà di compiere tutti gli atti previsti dalla legge e dal presente statuto, nonché

tutti quelli che ritenga necessari per il conseguimento del suo scopo.

**ART. 10) CONVOCAZIONE E COSTITUZIONE**

Il Consiglio Direttivo nella prima adunanza successiva alla Sua nomina, elegge tra i propri membri un presidente e, se ritenuto opportuno, uno o più vice presidenti, ove non vi abbia provveduto il Collegio dei Fondatori.

Il presidente del consiglio direttivo convoca il consiglio direttivo, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Il consiglio può nominare un segretario, anche al di fuori dei suoi membri.

Il consiglio direttivo si raduna anche fuori dal Comune dove ha sede la fondazione, purché in Italia, ogni qualvolta lo giudichino necessario almeno due consiglieri, l'organo di controllo o il collegio dei fondatori.

La convocazione è fatta almeno cinque giorni prima della riunione con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.), telefax, e-mail,

ovvero qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento.

Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante fax o posta elettronica certificata (P.E.C.), telefax, e-mail, ovvero qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento con preavviso di almeno tre giorni.

Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera, in prima convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Consiglio, in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Il consiglio direttivo è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica.

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente, dal vice presidente, o in subordine dalla persona designata dalla maggioranza dei presenti.

La carica di membro del Consiglio Direttivo è gratuita.

#### **ART. 11) RAPPRESENTANZA**

La rappresentanza della fondazione spetta al presidente del consiglio direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, al vice presidente, se nominato.

La rappresentanza della fondazione spetta anche ai direttori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto della nomina.

Ai sensi dell'art. 26, comma 7, del d.lgs. n. 117 del 2017, le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

#### **ART. 12) RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI**

Ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. n. 117 del 2017, gli amministratori e i direttori generali rispondono nei confronti della fondazione, dei creditori sociali e dei terzi, ai sensi degli artt. 2392 ss. cod. civ., in quanto compatibili.

**ART. 13) LA FAMIGLIA DELLA COLLINA**

E' un organo consultivo.

Possono farne parte coloro che condividano le finalità, gli scopi e gli obiettivi della Fondazione come esplicitato nella Premessa dello Statuto e che intendano sostenerli a vario titolo.

I componenti de "La Famiglia della Collina" sono nominati dal Collegio dei Fondatori su proposta di uno o più membri del collegio stesso, previa richiesta del candidato.

La Famiglia della Collina si riunisce almeno una volta all'anno, su convocazione del Presidente della Fondazione, per proporre, discutere e valutare iniziative, attività e progetti da presentare al Consiglio Direttivo della Fondazione.

Le riunioni de "La Famiglia della Collina" sono presiedute dal Presidente della Fondazione o da un componente del Consiglio direttivo o del Collegio dei Fondatori delegato dal Presidente.

**ART. 14) ORGANO DI CONTROLLO**

Ai sensi dell'art. 30, comma 1, del d.lgs. n. 117 del 2017, la fondazione deve nominare un organo di controllo.

L'Organo di Controllo può essere di tipo monocratico

o collegiale ed è nominato dal Collegio dei

Fondatori.

Il collegio sindacale, ove nominato, si compone di

tre membri effettivi e di due supplenti.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica

l'art. 2399 cod. civ..

I componenti dell'organo di controllo devono essere

scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art.

2397, comma 2, cod. civ.; nel caso di organo di

controllo collegiale, i predetti requisiti devono

essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Il sindaco o i sindaci restano in carica per per tre

esercizi e sono rieleggibili; la cessazione per

scadenza del termine ha effetto nel momento in cui

l'organo di controllo è sostituito.

I relativi poteri, doveri e competenze, le cause

d'ineleggibilità e decadenza, le ipotesi di

cessazione dall'ufficio e i relativi effetti sono

quelli stabiliti dalla legge.

Il compenso dell'organo di controllo è determinato

all'atto della nomina e per l'intero periodo della

durata del suo ufficio.

Ai sensi dell'art. 30, comma 6, del d.lgs. n. 117 del

2017, l'organo di controllo vigila sull'osservanza

della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. n. 231 del 2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del d.lgs. n. 117 del 2017, la revisione legale dei conti; in tale caso all'organo di controllo e costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Ai sensi dell'art. 30, comma 7, del d.lgs. n. 117 del 2017, l'organo ai controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità Civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 del d.lgs. n. 117 del 2017, e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del medesimo d.lgs., il bilancio sociale da atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

Ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo può agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ..



I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Il sindaco o i sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio direttivo.

Ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. n. 117 del 2017, i componenti dell'organo di controllo rispondono nei confronti della fondazione, dei creditori sociali e dei terzi, ai sensi degli artt. 2393 ss. cod. civ., in quanto compatibili.

#### **ART. 15) REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

Salvo quanto previsto dall'articolo che precede, nei casi previsti dall'art. 31 del d.lgs. n. 117 del 2017, la revisione legale dei conti sulla fondazione è esercitata da un revisore legale, o da una società di revisione oppure dall'Organo di Controllo, purché costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Alla nomina del revisore legale dei conti provvede il Collegio Dei Fondatori.

Il collegio dei revisori, ove nominato, si compone di tre membri.

Il revisore legale dei conti resta in carica per tre esercizi ed è rieleggibile.

I revisori, in particolare:

- controllano l'amministrazione della fondazione, vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e verificano la regolarità della gestione contabile della fondazione;

- si esprimono, con apposita relazione, sulla situazione patrimoniale preventiva e consuntiva;

-- possono partecipare alle riunioni del consiglio direttivo.

Ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. n. 117 del 2017, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti risponde nei confronti della fondazione, dei creditori sociali e dei terzi, ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 39 del 2010, in quanto compatibile.

Ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. n. 117 del 2017, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti può agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ..

#### **TITOLO IV**

#### **BILANCIO**

#### **ART. 16) BILANCIO**

L'esercizio della fondazione ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale l'organo direttivo redige il bilancio di esercizio, secondo quanto previsto dell'art. 13 del d.lgs. n. 117 del 2017.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a un milione di euro l'organo direttivo redige il bilancio sociale ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 117 del 2017.

#### **ART. 17) UTILI E AVANZI DI GESTIONE**

Ai sensi dell'art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 117 del 2017, è vietata la distribuzione, anche indiretta, ai sensi del comma 3 della medesima disposizione, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.

### **TITOLO V**

#### **MODIFICAZIONI DELLO STATUTO - TRASFORMAZIONE FUSIONE**

#### **E SCISSIONE**

#### **ART. 18) MODIFICAZIONI DELLO STATUTO**

Salvo quanto previsto dal presente atto, le modificazioni dello statuto devono essere decise dal Collegio dei Fondatori

### **TITOLO VI**

#### **ESTINZIONE, LIQUIDAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO**

**ART. 19) ESTINZIONE**

Fermo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, cod. civ., la fondazione si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile, nonché per delibera del Collegio dei Fondatori, il quale nomina altresì il liquidatore.

Ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 117 del 2017, la causa di estinzione della fondazione viene accertata dall'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

**ART. 20) LIQUIDAZIONE**

Dichiarata l'estinzione della fondazione si procede alla liquidazione del patrimonio ai sensi degli artt. 11-21 disp. att. cod. civ..

Il Presidente del Tribunale, su istanza degli amministratori, dei creditori, del pubblico ministero o anche d'ufficio, provvede alla nomina di uno o più commissari liquidatori e alla fissazione dei relativi poteri.

Possono essere nominati liquidatori anche gli amministratori uscenti.

I liquidatori esercitano la loro funzione sotto la diretta sorveglianza del Presidente del Tribunale e si considerano a ogni effetto di legge pubblici ufficiali. Essi possono essere revocati e sostituiti

in ogni tempo anche d'ufficio dallo stesso Presidente  
con provvedimento non soggetto a reclamo.

I liquidatori deliberano a maggioranza.

#### **ART. 21) DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO**

Ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 117 del 2017, in caso di estinzione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 117 del 2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, ovvero alla Fondazione Italia Sociale.

Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che la fondazione è tenuta a inoltrare al predetto Ufficio a mezzo di lettera raccomandata A.R., ovvero secondo le disposizioni previste dal d.lgs. n. 82 del 2005, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

### **TITOLO VII**

#### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **ART, 22) DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

Fino all'iscrizione della fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), non

trovano applicazione gli articoli del presente  
statuto che presuppongono detta iscrizione e le  
materie ivi contemplate rimangono regolate dalle  
rilevanti disposizioni suppletive di legge.

**ART. 23) RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto dal presente  
statuto, si richiamano le disposizioni di cui al  
d.lgs. n. 117 del 2017, nonché le norme del codice  
civile e delle relative disposizioni di attuazione e  
le leggi speciali in materia di fondazioni.

Roma, 6 aprile 2022

Firmato:

Anna Patrizia Giordanelli

Maria Pia Giordanelli

Marco Giordanelli

Pavia Paola

Daniela Scaficchia

Domenico Russo Notaio